



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, 12 dicembre 2007, n. 453, 27 febbraio 2008, n. 50 e 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso di questi ultimi al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito “Fondo”);

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che, all’art. 5, istituisce, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, quale Agenzia di diritto pubblico;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani;

VISTO l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore;

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare *“un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”*;

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che *“Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, in materia, tra l'altro, di politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che ha assegnato per il 2021 al capitolo 853 *“Fondo per le politiche giovanili”* del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 *“Politiche giovanili e Servizio civile universale”*, una dotazione finanziaria di euro 36.361.288,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”*;

PRESO ATTO che l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul *Fondo per le politiche giovanili 2021* per un importo di euro 1.512.812,00;

VERIFICATO che la dotazione finanziaria del capitolo 853 *“Fondo per le politiche giovanili”*, al netto del riferito accantonamento, da ripartire in sede di Intesa in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, è stata quindi determinata in euro 34.848.476,00;

VISTA l'Intesa rep. Atti n. 45/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo *“Intesa”*), sancita in data 5 maggio 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del *“Fondo”* relative all'annualità 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del Fondo, corrispondente ad un importo di euro 17.075.753,00;

PRESO ATTO che, successivamente alla citata Intesa rep. Atti n. 45/CU, con nota prot. n. 0012851 in data 18 maggio 2021, l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rideterminato, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'accantonamento sul *Fondo per le politiche giovanili* 2021 in euro 1.649.169,00, incrementando in tal modo l'importo del precedente accantonamento di euro 136.357,00;

TENUTO CONTO che tale incremento, pari ad euro 136.357,00, incide solo sulla quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale, che è quindi rideterminata in euro 16.939.396,00;

VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del Fondo, quantificata in euro 9.060.604,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 7.666.664,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate dall'UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 1.045.455,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo per l'anno 2021, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà:

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili)

1. Il *Fondo per le politiche giovanili* è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

1. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 49%, quantificata in euro 16.939.396,00, al netto dell'incremento degli accantonamenti di cui in premessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni prioritariamente riferite a:
 - a) iniziative di promozione della cultura imprenditoriale dei giovani attraverso attività di orientamento, formazione sulla cultura di impresa, promozione di business innovativi e forme di autoimpiego, inclusa l'erogazione di voucher per stage presso imprese e start up e per percorsi di formazione anche all'estero;
 - b) progetti pilota diretti a rafforzare e certificare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, attraverso la collaborazione con le organizzazioni produttive;
 - c) servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;
 - d) programmi di inclusione riferiti ai giovani cd. NEET al fine di favorirne l'emersione, ingaggio e attivazione con il loro reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo;
 - e) partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori al fine, tra l'altro, di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche pubbliche rivolte al target di riferimento;
 - f) sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie finanziarie;
 - g) partecipazione dei giovani ad attività di Enti, Corpi militari e ad ordinamento militare, Forze di polizia e altri soggetti che manifesteranno la propria disponibilità in materia di: difesa dell'ambiente e del mare, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
 - h) iniziative volte a favorire la diffusione di stili di vita salutari nonché la promozione della cultura dello sport quale strumento finalizzato a promuovere il benessere delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

- i) iniziative volte a promuovere opportunità in favore delle giovani generazioni, anche attraverso l'adeguamento e il potenziamento della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l'obiettivo di favorire, da un lato, l'attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall'altro, coinvolgere tutti i soggetti utili (istituzioni, enti, associazioni, ecc.) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l'attivazione dei giovani;
- j) attuazione di protocolli di intesa volti a dotare i giovani di competenze connesse alla *Green economy* anche attraverso nuove forme di sperimentazione del Servizio civile universale;
- k) iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione dei giovani alla vita culturale del Paese in occasione degli anniversari nazionali in collaborazione con la struttura di missione competente della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (ex art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni) da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza e, in particolare, di iniziative che promuovano (i) il rafforzamento delle competenze dei giovani, spendibili sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica; (ii) la prevenzione e il contrasto al disagio giovanile con particolare riferimento ai rischi di esclusione sociale ed isolamento connessi alla pandemia Covid19; (iii) la connessione, la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale, anche attraverso piattaforme e canali di comunicazione digitale; (iv) il rispetto delle regole e dell'altro attraverso la valorizzazione delle buone pratiche di promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione ; (v) la diffusione di stili di vita salutari orientati alla sostenibilità ambientale e alla diffusione delle pratiche sportive; (vi) il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti; (vii) lo sviluppo, nei più giovani, della vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio; (viii) la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche;
- m) cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili che prevedono contributi finanziari da parte dell'UE.

3. Rientrano, altresì, tra le azioni di rilevanza nazionale:

- l'attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, comprensiva della progettazione, pianificazione e realizzazione di manifestazioni finalizzate alla disseminazione degli interventi di cui a precedente comma 2 e al recepimento delle istanze provenienti dalla comunità giovanile, per la più efficace definizione degli interventi medesimi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

- l'organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione dell'Autorità politica delegata ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali;
- la progettazione, sperimentazione e diffusione di strumenti di misurazione e valutazione dell'impatto generazionale determinato dall'attuazione delle politiche pubbliche in favore dei giovani;
- tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento.

4. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al presente articolo.

5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte attraverso canali comunicativi innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante *"Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"*.

6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale può stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la definizione di iniziative da implementare che dettagliano gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le somme occorrenti all'attuazione degli interventi concordati. Il Dipartimento può altresì stipulare accordi con altre Pubbliche Amministrazioni, aventi specifica competenza nelle materie in cui le azioni intervengono.

7. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2021, fino all'emanazione del successivo provvedimento di ripartizione del Fondo per le politiche giovanili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

8. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa Rep. Atti n. 45/CU del 5 maggio 2021, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e dell'ANCI e dell'UPI, salvo diversa previsione di legge, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "*Fondo per le politiche giovanili*", disposti, nell'esercizio finanziario 2021, successivamente alla data di emanazione del presente decreto in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno esclusivamente sulla quota del Fondo destinata alle misure, azioni e ai progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

1. Per l'anno 2021, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26%, quantificata in euro 9.060.604,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma indicata nell'Allegato I dell'Intesa.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto dell'art. 2 dell'Intesa.
3. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 76.109,00 ed euro 74.297,00, sono rese indisponibili e sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

1. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in euro 7.666.664,00.
2. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.045.455,00.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 3 dell'Intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2020)

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome dell'ANCI e dell'UPI, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2021, sono destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti, nonché alla realizzazione delle azioni e dei progetti ritenuti prioritari ai sensi del presente decreto.

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, potrà essere destinata, nel rispetto della normativa vigente, ad attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni, ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto, che siano prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da realizzare o alla successiva valutazione e disseminazione dei risultati conseguiti, ivi incluse attività di studio, ricerca, supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Fabiana DADONE